

Legge regionale 12 marzo 1993 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1993

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

Art. 10

Designazione da parte di terzi

1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell' organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni è chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all' articolo 8, comma 1.

2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all' individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni.

(1)

3. Quando la designazione spetta ad un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa è designato il legale rappresentante dell' ente.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 39/1993